

*** * * COPIA * * ***

UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"

*Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas -
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI "MARMILLA" N. 87 DEL 28.12.2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno ventotto, del mese di **Dicembre**, alle ore **10.30**, nella sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione Comuni "Marmilla" per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Celestino Pitzalis	x	
Urpi Alberto		x
Sideri Marco	x	
Lilliu Emanuele		x
Merici Alessandro	x	
Cadeddu Emanuela		x
Pilloni Daniela		x

Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario **Dott. Giorgio Sogos**.

Assume la presidenza, il Presidente **Celestino Pitzalis**, il quale riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i componenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio

consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- ✓ gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- ✓ gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti

presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Atteso che L'Unione Comuni "Marmilla" ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2018, nelle seguenti società di capitali:

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi,

enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 ivi riportati:

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
DENOMINAZIONE Gal Marmilla Società consortile arl, quota nominale posseduta dall'Ente pari a €. 4.914,32

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2017 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono esclusi dal perimetro di consolidamento per irrilevanza economico/patrimoniale i seguenti soggetti:

Con votazione unanime

DELIBERA

Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, i seguenti organismi partecipati:

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
DENOMINAZIONE Gal Marmilla Società consortile arl, quota nominale posseduta dall'Ente pari a €. 4.914,32

Di dare atto che sono esclusi dal perimetro di consolidamento per irrilevanza economico/patrimoniale i seguenti soggetti:

Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidamento che dovrà essere approvato dall'assemblea ogni esercizio finanziario;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
f.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole

- Servizio Amministrativo - Affari generali
- Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
- Servizio Tecnico-Settore Ambiente
- Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f..TO Dr. Sogos Giorgio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.TO Rag. Carlo Matzeu**

N. 89 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione con n. 89 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 04/02/2019 al 19/02/2019

**IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giorgio Sogos**

*Copia conforme all'originale
Il responsabile del servizio
Dott. Giorgio Sogos*